



# COMUNE DI RODI'MILICI

## AREA METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833

e-mail [comunerodimilici@virgilio.it](mailto:comunerodimilici@virgilio.it)

Pec [comunerodimilici@pec.it](mailto:comunerodimilici@pec.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. Reg. 21 del 29.04.2026

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:08** nella sala delle adunanze Consiliari a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Dall'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
1. PROF. TORRE SALVATORE	PRESIDENTE	Assente
2. DOTT.SSA RIVETTI NADIA	CONSIGLIERE	Presente
3. MAIO FORTUNATO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
4. COPPOLINO SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
5. CALAMONERI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
6. RAO ROSARIO	CONSIGLIERE	Assente
7. CAMPISI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
8. FAZIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
9. FRANCHINA EMANUELE	CONSIGLIERE	Assente
10. DE PASQUALE HERMANN	CONSIGLIERE	Presente

ASSEGNATI N° 10 IN CARICA N° 10 ASSENTI N° 3 PRESENTI N° 7

Assume la presidenza dell'adunanza il Vice Presidente del consiglio CALAMONERI FABIO, il quale constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione è/sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti

# VERBALE DELLA SEDUTA

ATTO DI C.C. n. 21 del 29.04.2026

## Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell'Art. 1, Commi 102-110, L. N. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Il Presidente da lettura della parte propositiva della delibera di cui al **terzo** punto dell'ordine del giorno e da atto della sussistenza del parere del Revisore dei Conti.

Interviene il Sindaco per spiegare che si sta proponendo di consentire la rottamazione anche per i tributi locali. Anticipa che se dovesse essere possibile a livello nazionale, proporrà anche l'adesione per gli ulteriori casi che saranno disciplinati.

Interviene il Consigliere Maio per chiedere lumi in merito al periodo delle cartelle che saranno interessate da questa misura.

Interviene la Dott.ssa Spinella per rispondere.

Interviene il Consigliere Maio per una dichiarazione di voto dicendo che si asterrà. Avrebbe votato negativamente perché il cittadino che paga le tasse in tempo viene penalizzato. Comprende però che l'Amministrazione Comunale ha tenuto in conto il periodo particolare che si è vissuto, tra pandemia e crisi mondiale.

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

La proposta viene approvata, con n. **5** voti favorevoli (**Rivetti, Coppolino, Calamoneri, Fazio, De Pasquale**) e n. **2** astenuti (**Campisi, Maio**)

Con separata votazione la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva con n. **5** voti favorevoli (**Rivetti, Coppolino, Calamoneri, Fazio, De Pasquale**) e n. **2** astenuti (**Campisi, Maio**)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

**VISTO** l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**In esito alla votazione sopra riportata**

### DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell'art 134 comma 4 del TUEL.



# COMUNE DI RODI' MILICI

Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833

Proposta n. 306 del 13.04.2026

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Da sottoporre all'Organo deliberante

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO CHE:

- la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale normativa consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1, della L. 30/12/2025, n. 199:

*«comma 102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti»;*

*«comma 109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale»;*

### VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

### DATO ATTO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

**CONSIDERATA** l'opportunità di avvalersi dello strumento normativo in parola in quanto consentirebbe ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie senza applicazione di sanzioni e interessi, ed all'Ente, con l'adempimento spontaneo, il recupero delle entrate incrementando la capacità di riscossione;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;

- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);

- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;

**RICHIAMATO** il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli Enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, ragion per cui l'Ente intende prevedere l'applicazione della definizione agevolata ai casi in cui il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025;

**VISTO** lo schema di Regolamento per la definizione delle entrate comunali volto a disciplinare la regolarizzazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, con stralcio delle sanzioni e degli interessi, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 1, comma 108, della L. 30/12/2025, n. 199, a norma del quale « *I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione*»;

**VISTO** il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2026;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2026;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

- il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- la L. n. 199/2025, in particolare l'art. 1, commi da 102 a 110;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

## **PROPONE**

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate,

1. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dall'art 1, commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
4. **DI TRASMETTERE**, ai soli fini statitici, il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
5. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell' Area Economico-  
Finanziaria  
F.to Dott.ssa Francesca Puglia

Il Proponente  
F.to Dott. Eugenio Aliberti



**COMUNE DI RODI' MILICI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 306 DEL 13.04.2026**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Il responsabile dell'area rilascia il seguente parere:

- **AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere: **FAVOREVOLE**

Rodi Milici, 15.04.2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to DOTT.SSA FRANCESCA PUGLIA



# COMUNE DI RODI' MILICI

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 306 DEL 13.04.2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:*

*PARERE FAVOREVOLE*

*Contrario per i seguenti motivi:*

---

*Non dovuto*

*Rodi Milici li 15.04.2026*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to DOTT.SSA FRANCESCA PUGLIA**



# **COMUNE DI RODI' MILICI**

**Città Metropolitana di Messina**

Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833

e-mail [comunerodimilici@virgilio.it](mailto:comunerodimilici@virgilio.it)

Pec [comunerodimilici@pec.it](mailto:comunerodimilici@pec.it)

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

## INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	7
Articolo 10 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata .....	7
Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	7
Articolo 13 – Importi dovuti.....	7
Articolo 14 – Perfezionamento della definizione.....	8
Articolo 15 – Diniego della definizione .....	9
Articolo 16 – Sospensione del processo.....	9
Articolo 17 – Entrata in vigore.....	9
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....	10
Articolo 18 - Oggetto del Regolamento.....	10
Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata .....	10
Articolo 20 – Conciliazione agevolata .....	10
Articolo 21 – Entrata in vigore.....	10
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI .....	11
Articolo 22 - Oggetto del Regolamento.....	11
Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata .....	11
Articolo 24 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	11
Articolo 25 – Entrata in vigore.....	12
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI .....	13
Articolo 26 - Oggetto del Regolamento.....	13
Articolo 27 – Oggetto della definizione agevolata .....	13
Articolo 28 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	13
Articolo 29 – Effetti della definizione agevolata.....	14
Articolo 30 – Entrata in vigore.....	14

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune di Rodì Milici, su istanza del debitore da presentarsi entro il **10/07/2026** comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in

conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 10/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/10/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese a decorrere dal mese di novembre 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4– Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falciato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune di Rodì Milici relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 10 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore<sup>1</sup> entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Rodi Milici, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI e le altre entrate tributarie e/o patrimoniali.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 10 Luglio 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 13 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione,

---

<sup>1</sup> Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito<sup>2</sup> delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi<sup>3</sup>;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

## **Articolo 14 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30/10/2026.

---

<sup>2</sup> Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

<sup>3</sup> Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30/10/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30/10/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda<sup>4</sup>.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

### **Articolo 15 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

### **Articolo 16 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

### **Articolo 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>4</sup> Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

## **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

### **Articolo 18 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

### **Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 20 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 10/10/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 22 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 24 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30/10/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 30/10/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova

applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.<sup>5</sup>

#### **Articolo 25 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

<sup>5</sup> E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).

## **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 26 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a tributi comunali e/o entrate patrimoniali.

### **Articolo 27 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025;

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### **Articolo 28 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 10/07/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 10/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30/10/2026 ;
- b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 30/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile successive alla prima;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di cui alle lettere a e b (*quelle ad importo non calcolabile dal Comune*) dell'articolo 1 della presente Parte V, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 29 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

#### **Articolo 30 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



**COMUNE DI RODI' MILICI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

RODI' MILICI



C\_H479 - - 1 - 2025-04-27 - 0004498

Prot.Generale n: **0004498** **A**

Data: **27/04/2026** Ora: **10.43**

Classific:

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL**

**REGOLAMENTO**

**DEFINIZIONE AGEVOLATA**

**DELLE ENTRATE COMUNALI**



## Comune di Rodi Milici

### Organo di revisione

Verbale n. 10 del 27 aprile 2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

#### PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 306 del 13.04.2026, ricevuta il 15.04.2026, giusto prot. 4116 ed integrata il 23.04.2026, giusto prot. 4390, con apposita relazione del responsabile dell'Area Finanziaria, concernente l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi ad ingiunzioni di pagamento e derivanti da accertamenti divenuti esecutivi emessi entro il 31.12.2025;

Vista la relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero cinque tipologie agevolative:

- 1) Parte I: definizione agevolata entrate in riscossione coattiva;
- 2) Parte II: definizione agevolata delle liti pendenti;
- 3) Parte III: conciliazione agevolata dei ricorsi;
- 4) Parte IV: regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- 5) Parte V: regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

## VERIFICHE

### **L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:**

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità;
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria concernente la valutazione della convenienza economica;

- individua correttamente il soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.446/1197 a cui l'ente ha affidato l'attività di riscossione nonché di cui all'art. 1, comma 691 Legge 147/2013 relativamente alla TARI e alla TARES;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali;
- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;
- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

**L'Organo di revisione ha altresì verificato che:**

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) risultano già accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;
- non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, quest'organo di revisione rinvia al contenuto della relazione predisposta dalla responsabile del servizio finanziario;

## CONCLUSIONE

### Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" composto di 30 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

L'Organo di revisione

DOTT. CARMELO LICITRA

## **Annotazioni e check list per verifiche e valutazione convenienza economica**

### **Obbligatorietà:**

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il revisore deve esprimersi sulle proposte di regolamento che modificano o istituiscono tributi o entrate, come nel caso delle norme di "definizione agevolata".

### **Contenuto del parere:**

L'organo di revisione deve analizzare l'impatto finanziario della misura, valutando la sostenibilità della rinuncia alle sanzioni e agli interessi rispetto al maggior incasso atteso della quota capitale.

### **Verifica di legittimità:**

Il parere deve confermare la conformità del regolamento alle norme nazionali vigenti che concedono la facoltà agli enti locali di attivare tali procedure nonché la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

### **Congruità dei tempi e delle modalità di adesione:**

L'organo di revisione deve verificare che il termine per le domande di adesione e il calendario delle rate siano corretti e rispettano le scadenze previste dalla norma.

Inoltre, deve verificare che sia consentito l'utilizzo di tecniche digitali per l'adesione mediante l'utilizzo di procedure informatiche per la verifica delle risorse definibili, per la presentazione delle domande, per la procedura di calcolo e di riscossione.

### **Elementi da considerare per una verifica della valutazione della convenienza economica e finanziaria:**

- la presenza di una stima del grado di adesione da parte dei debitori in grado di quantificare il gettito basato sui seguenti elementi:

- a) stock complessivo dei crediti potenzialmente definibili;
- b) importo delle sanzioni e interessi oggetto di possibile stralcio;
- c) gettito stimato derivante dall'adesione;

- verificare gli effetti che potrebbe produrre la definizione agevolata:

- a) sul fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) sull'equilibrio del bilancio
- c) sugli eventuali effetti sul risultato di amministrazione;

- sarebbe opportuno per ogni singola risorsa oggetto di definizione verificare i seguenti elementi se inseriti nella relazione del RSF:

- a) dato finanziario presente in bilancio sui residui (importo, anzianità);
- b) percentuale e importo di accantonamento a FCDE;
- c) eventuale quota di residui stralciati dal conto del bilancio e inseriti nell'attivo dello stato patrimoniale dell'ente;
- d) l'iter per singola posta di entrata dello stato dell'arte relativamente alla gestione degli accertamenti esecutivi.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to CALAMONERI  
FABIO

Il Consigliere Anziano  
F.to DOTT.SSA RIVETTI NADIA

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio  
il giorno 30.04.2026 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

li 30.04.2026

L'addetto

F.to BARONE FELICIA

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ATTESTA**

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.04.2026 al 15.05.2026.

L'Addetto

F.to BARONE FELICIA

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente è divenuta esecutiva il 29.04.2026

[ ] ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

[x] ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA

---

E' Copia conforme all'originale, li.....

Il Segretario Comunale

---

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all' Area.....

Li.....

Il Responsabile dell'ufficio di segreteria

---